



Comune di Monteflavio

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'Albo comunale delle Associazioni, e per l'erogazione di forme di sostegno economico da parte del comune alle associazioni, alle organizzazioni del volontariato e agli organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Monteflavio:

Riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile.

Promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.

Favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Concede a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, forme di sostegno economico a parziale rimborso delle spese sostenute per le attività svolte.

Art. 2 - Istituzione dell'albo

E' istituito l'albo delle Associazioni che:

- a) perseguano una o più finalità di cui all'art. 3;
- b) non abbiano scopi di lucro;
- c) non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:

- a. siano regolarmente costituite ed abbiano sede legale nel territorio comunale;
- b. operino nelle aree: dell'impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura, della musica e delle attività ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico e dell'educazione all'attività sportiva.
- c. svolgano attività di utilità sociale e operino a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgano in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.
- d. dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nell'anno solare precedente;
- e. contino almeno 6 soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado, di cui la maggioranza residenti nel comune;
- f. dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della associazione e/o il perseguimento di finalità d'interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà;
- g. prevedano nei loro statuti l'eleggibilità e la gratuità delle cariche e la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
- h. garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;

2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione o delegazione, composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Art. 4 Modalità d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, formulata su apposito modulo, deve essere presentata al Servizio Cultura, unitamente alla seguente documentazione:

- a. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con la quale l'Associazione dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c. elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- d. dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci nell'anno precedente;
- e. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma delle attività che si intendono svolgere nell'anno in corso;
- f. Copia ultimo bilancio preventivo approvato;
- g. Copia bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici qualora trattasi di associazione di nuova costituzione nell'anno in cui viene presentata domanda di iscrizione.

2. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta, con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo.

4. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre l'eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'Associazione tramite PEC o, qualora non fosse possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla decisione.

5. Contro l'esclusione dall'iscrizione all'Albo è possibile presentare ricorso in via amministrativa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 5 Elenco delle associazioni iscritte

1. La giunta comunale prende atto annualmente con propria delibera dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Dell'avvenuta iscrizione viene data comunicazione tramite pubblicazione all'albo pretorio comunale ed inserimento nel sito internet del comune di apposita scheda descrittiva dell'attività dell'Associazione .

2. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle associazioni sono assegnate al settore competente che predispose l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige la proposta.

Art. 6 Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 Gennaio:

- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali, il numero e la residenza dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
- b. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma delle attività che si intendono svolgere nell'anno in corso;
- c. Copia ultimo bilancio preventivo approvato;
- d. Copia bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici.
- e. eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da pubblicare sul sito internet di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

2. Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 60 giorni dall'avvenuta variazione;

3. La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale.

Art. 7 Cancellazione dall'Albo delle Associazioni

1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 6, comporta la cancellazione dall'Albo. La cancellazione dall'Albo avviene anche su richiesta dell'Associazione stessa.

2. La cancellazione dall'Albo viene disposta dal responsabile del Servizio Cultura e comunicata alla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'Associazione interessata con un anticipo di almeno 10 gg. prima della data di adozione del provvedimento di cancellazione. L'Associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dal responsabile del procedimento.

3. L'eventuale cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 Ambiti associativi

Le associazioni sono iscritte in un unico albo comunale, tuttavia per ciascuna vengono indicate le finalità associative e strutturali nel seguente modo:

- a) *Civili e Sociali*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, volontariato e assistenza sociale, sanità, culto, immigrazione, politiche per la famiglia, politiche giovanili;
- b) *Culturali, Musicali, Ricreative e Sportive*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione della musica, valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative, promozione turistica, attività e promozione sportiva;
- c) *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- d) *Attività produttive*: valorizzazione delle realtà locali legate all'industria, al commercio e all'artigianato;
- e) *Associazioni a carattere, nazionale, regionale o provinciale* che operano nel territorio del comune.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 Diritti

Le associazioni iscritte all'Albo hanno diritto:

- a. di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, secondo quanto disposto dalla legge 241/90 e successive modifiche e quanto previsto dallo Statuto comunale, comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente;
- b. di accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi e secondo le modalità ed ai costi fissati dalla Giunta comunale;
- c. di partecipare agli organismi consultivi ove istituiti dal Comune, relativamente all'ambito delle attività svolte.

Art. 10 Obblighi delle Associazioni

- 1. Le Associazioni iscritte all'Albo devono presenziare alle consultazioni programmate dal Comune;
- 2. L'Associazione che non sia presente alle consultazioni programmate dal Comune per tre volte consecutive viene cancellata automaticamente dall'Albo;

Art. 11 Tipi di contributi

1 - L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

- a. patrocinio gratuito;
- b. un contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative, progetti o manifestazioni;
- c. utilizzo gratuito o a canone agevolato di locali ad uso di sedi, depositi e magazzini, per le Associazioni iscritte all'Albo;

Art. 12 Concessione del patrocinio gratuito

Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio dell'Ente a titolo gratuito, che consiste nell'utilizzo del logo comunale.

2. Le Associazioni iscritte all'Albo, inoltre, possono richiedere, compatibilmente con la disponibilità delle strutture comunali e/o delle risorse economiche:

- affissioni di manifesti secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
- uso degli spazi secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
- pubblicazione sul sito web comunale e tramite i canali di social network comunali del programma delle manifestazioni;

Art. 13 Concessione di contributi

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono accedere ai contributi comunali.

2. Il Comune può erogare contributi per l'effettuazione di manifestazioni secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 14 Criteri e Punteggi per la concessione di contributi comunali per eventi e manifestazioni

1. Per l'erogazione dei contributi l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri:

- a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
- b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani;
- c) presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa;
- d) coerenza, in merito al progetto, con gli obiettivi previsti nel programma dell'Amministrazione;
- e) i contributi erogati per ogni singola iniziativa non possono superare il 70% dei costi totali della manifestazione.

2. Le Associazioni di cui all'art. 6 che presentano domanda di erogazione di contributo per la realizzazione di un progetto che venga dichiarato ammissibile con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, entro 10 giorni alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, dovranno inviare al Responsabile del Servizio Cultura la seguente documentazione:

1. Il programma dettagliato dell'iniziativa proposta;
2. il preventivo di spesa, unitariamente al piano finanziario con entrate ed uscite;
3. composizione dell'organo rappresentativo in carica;
4. Codice Fiscale dell'Associazione;
5. Codice IBAN o altre forme di accredito delle somme concesse;
6. Ogni altra documentazione che, volta per volta si riterrà opportuno richiedere, al fine di verificare la corretta assegnazione del denaro pubblico.

L'Amministrazione sottoporrà i progetti finanziati a verifiche nel corso della loro realizzazione, nonché una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, derogabile solo per il primo anno dell'approvazione del presente regolamento che deve invece intendersi entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, le associazioni possono richiedere, per l'anno successivo, all'Amministrazione Comunale contributi economici formulando apposita richiesta allegando:

- a) documento di progetto/programma della manifestazione o la sintesi dell'attività da svolgere;
- b) piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate derivanti da altri contributi sponsorizzazioni);
- c) bilancio dell'associazione relativo all'anno precedente la domanda, se posseduto;
- d) numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'iniziativa/attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione.

3. L'assessore competente dovrà informare, in sede di approvazione di bilancio di previsione, sui progetti presentati e le relative risorse finanziarie.

4. Il contributo, nella misura pari a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sulla concessione di sovvenzioni contributi e sussidi alle associazioni, verrà erogato al termine del progetto/programma a seguito della presentazione di una relazione finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti, con una specifica dimostrazione delle spese sostenute.

6. Ai fini della quantificazione e dell'erogazione del contributo si procederà alla redazione di una graduatoria mediante l'adozione dei seguenti criteri e punteggi da applicarsi secondo il sistema proporzionale.

Punti 3: Coinvolgimento del progetto/iniziativa di altri Enti Pubblici;

Punti 4: Coinvolgimento nel progetto/iniziativa di figure specifiche di comprovata professionalità;

Punti 4: Se il progetto/iniziativa ha oggetto la promozione delle risorse naturali, culturali ed ambientali del territorio;

Punti 3: Se il progetto/iniziativa è presentato da un'associazione di volontariato e/o da ONLUS;

Punti 2: Se il progetto/iniziativa è realizzato da più associazioni iscritte all'albo (a tale punteggio si attribuiscono 2 punti in più per ogni associazione iscritta all'albo coinvolta);

Punti 6: Se il progetto/iniziativa è rivolto esclusivamente alle scuole ed è inserito nel Piano di Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto;

Punti 6: Se il progetto/iniziativa è rivolto all'accrescimento della cultura giovanile, se riguarda attività di informazione per i giovani, se favorisce l'aggregazione sociale tra i giovani, se combatte il disagio giovanile;

Punti 6: Integrazione multiculturale (Gemellaggio) – Donne – Solidarietà;

Punti 6: Valenza del progetto a carattere interterritoriale (provinciale e/o regionale) con annessa pubblicizzazione mediatica (stampa, mezzi informatici...).

Saranno ammessi a contributo i soli progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo di Punti 20.

Art. 15 Eventi organizzati dal Comune

Gli eventi organizzati dal Comune che rivestano natura di interesse popolare, come i festeggiamenti natalizi, carnevaleschi, Festival di Musica Danza e Canto Popolare – Festa Patronale e Manifestazioni legate alla programmazione turistica estiva ed altri potranno essere svolti in collaborazione con altre associazioni (ad esempio unitamente al Comitato Festeggiamenti Patronali all'uopo eventualmente costituitosi) destinando specifiche risorse.

Art. 16 Motivi di inammissibilità

Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti richiesti dal presente regolamento, presentano le seguenti caratteristiche:

1. Sono pervenute oltre il termine di scadenza (31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale si vuole svolgere il progetto/iniziativa);
2. riguardano richieste generiche di finanziamento;

3. sono prive di requisiti progettuali;
4. sono finalizzate all'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
5. sono finalizzate all'acquisto di attrezzature, beni accessori, articoli di arredamento da interno o da esterno di vario genere, macchinari per la cottura o preparazione di alimenti;
6. Si riferiscono a progetti già finanziati da altri Enti o da altre Amministrazioni Pubbliche;
7. Si riferiscono a manifestazioni/iniziative che promuovono l'attività ordinaria e/o prevalente dell'associazione e per lo svolgimento della quale i soci versano quota mensile.

Art. 17 Commissione di valutazione

1. I progetti saranno valutati da un'apposita commissione che ha il compito di redigere la graduatoria e la somma concessa a contributo, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. La commissione di valutazione è composta come segue :
 - a) Segretario Comunale
 - b) Responsabile del Servizio Cultura
 - c) Responsabile dell'Area Servizi Sociali
3. Il Giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 18 Revoca del contributo

1. La mancata presentazione di documentazione per la liquidazione del contributo, ed in particolare il documento contabile a consuntivo, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del contributo assegnato.
2. La concessione del contributo può essere altresì revocata con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura qualora:
 - a) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme al progetto/programma allegato alla domanda;
 - b) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 19 Assegnazioni locali comunali ad uso di sedi, depositi e magazzini, per le Associazioni iscritte all'Albo

1. Il comune di Monteflavio nei limiti delle disponibilità e in ragione delle necessità assegna in uso gratuito i locali da adibire a sede per lo svolgimento della loro attività alle associazioni iscritte all'albo comunale istituito con le modalità di cui al presente regolamento
2. In particolari casi il Comune può concedere a più associazioni uno stesso locale quale sede permanente per ognuna di esse, favorendo intese sull'utilizzo secondo modalità e tempi che non arrechino disturbi o disguidi reciproci e facendo in modo che almeno parte del mobilio con chiavi in dotazione venga assegnato in via esclusiva.

Art. 20 Modalità di utilizzo

1. I locali possono essere consegnati dal Comune dotati del necessario mobilio inventariato in normale efficienza.
2. All'atto della consegna verrà firmato in contraddittorio fra il responsabile comunale ed il responsabile dell'associazione assegnataria un inventario dello stato dei locali e dei beni in dotazione. In caso di assegnazioni di sedi plurime ognuno risponderà in via esclusiva di quanto assegnato direttamente e in via solidale di quanto assegnato in comune.
3. Nei predetti locali l'utilizzatore può svolgere ogni tipo di attività ordinaria o straordinaria prevista dal proprio statuto depositato presso il Comune.
4. Il Comune di Monteflavio è coperto da polizza di assicurazione per ogni responsabilità che possa essere allo stesso imputata in quanto proprietario o avente comune la disponibilità degli immobili assegnati. Ogni altra responsabilità per l'uso improprio dei beni immobili e mobili e per l'attività svolta dagli assegnatari è imputabile esclusivamente a loro, con riferimento al principio generale di responsabilità secondo il quale i terzi assegnatari o utilizzatori di locali, edifici e attrezzature comunali assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Art. 21 Costi di manutenzione ordinaria, riscaldamento e pulizia.

1. Di norma gli assegnatari devono provvedere a proprie cure e spese alla pulizia dei locali assegnati. E' fatta comunque salva la possibilità per il Comune di estendere la copertura del contratto di pulizie generale dei locali comunali alle sedi concesse ad associazioni.
2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria fatto salvo quanto spetta, in caso di locazione, al locatore in conformità al contratto.
3. La Giunta comunale può chiedere il concorso spese o un canone di locazione alle Associazioni assegnatarie al fine di far contribuire le stesse alle spese sostenute dal Comune per il riscaldamento, la rete internet e l'elettricità.

Art. 22 Revoca

1. La concessione dei locali potrà essere revocata, in qualsiasi momento, dalla Giunta Comunale, previo preavviso di almeno due mesi, in caso di necessità di pubblico interesse o nel caso, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, siano venuti meno gli scopi di pubblico interesse per cui era stata data.

Art. 23 Controlli

1. Il Comune possiede le chiavi degli edifici e dei locali di cui al presente regolamento. I responsabili del Comune possono entrare in ogni momento per controllare lo stato e il buon uso degli stessi e degli arredi in dotazione per le finalità per le quali sono stati concessi.
2. Gli atti e la documentazione di proprietà degli assegnatari devono essere custoditi sotto chiave nei mobili ed arredi in dotazione, per garantire la riservatezza di eventuale dati personali legittimamente in loro possesso.

Art. 24 Cessazione d'uso

1. Alla cessazione d'uso i locali e l'arredamento inventariati saranno riconsegnati al Comune.
2. Il concessionario sarà ritenuto civilmente responsabile per ogni danneggiamento di cose o di impianti.

Art. 25 Convenzioni

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune e le Associazioni iscritte all'Albo.
2. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse, nonché prevedere tutti i requisiti previsti dalle leggi speciali in materia;
3. La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Art. 26 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
4. Per il primo anno di adozione del presente regolamento, il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 14 comma 3, è fissato per l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 27 Norma transitoria

Per l'anno 2016 la domanda di iscrizione all'albo da parte delle Associazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Avviso pubblico da parte del Responsabile del Servizio Cultura.